



COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI
Provincia di Chieti

COPIA

ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 06-05-2020

**Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 OBBLIGO DI
UTILIZZO DELLE MASCHERINE RETTIFICA ORDINANZA N. 2**

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che in data odierna si è provveduto alla Pubblicazione al N. 180 di copia della presente determinazione nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Lama dei Peligni, li 06-05-2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Rossi Raffaella

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:

- il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 "Curitalia" - *Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. 17 marzo 2020);*
- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 - *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020);*
- il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 - *Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché di interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (G.U. Serie Generale n. 94 del 08.04.2020);*
- il Dpcm 10 aprile 2020 - *Istituzione del Comitato di esperti in materia economica e sociale*
- il Dpcm 26 aprile 2020- *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (G.U. Serie Generale n.108 del 27-04-2020);*
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 30.04.2020 – *Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di toelettatura animali da compagnia, attività all'aria aperta, pesca amatoriale, allenamento e addestramento cani e cavalli, svolgimento in forma amatoriale di attività forestali, asporto per attività di ristorazione con servizio Drive, "seconde case", spostamenti e cimiteri;*
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 52 del 30.04.2020 – *Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di disciplina dell'attività sportiva individuale; apertura fiorai e vivai il 3 e 10 maggio; deroga per le feste patronali dei comuni di Bellante e Ortona; precisazioni impianti di sanificazione.*

VISTO il DPCM 26 aprile 2020, il quale con decorrenza 04 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020 consente la riapertura di numerose attività commerciali e produttive e sia ampliando gli spostamenti sul territorio, prevedendo, in particolare, all'art. 1 che: *"a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza".*

RILEVATO che il suindicato DPCM all'art. 1 prevede altresì che *"d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla*

presente lettera;

e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;

f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività”.

CONSIDERATO, pertanto, che l'accesso ai luoghi pubblici e privati, ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, nonché lo svolgimento dell'attività motoria individuale sono subordinati alla stretta osservanza del distanziamento sociale.

DATO ATTO che il DPCM 26 aprile 2020 all'art. 3 comma 2 prevede l'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie unicamente *“nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza”.*

CONSIDERATO che le Autorità Sanitarie hanno chiarito che la diffusione del virus COVID-19 avviene prevalentemente attraverso i “droplet” prodotti e diffusi nell'ambiente circostante attraverso l'apparato respiratorio per cui è necessario l'uso di sistemi di protezione individuale della bocca e del naso.

RICHIAMATO il d.l. 18/2020 il quale all' art. 16 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività) prevede: *“1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n.9.*

2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.”

VISTA l'Ordinanza n. 54 del 03 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale, la quale al punto 3 prevede che *“tutte le persone che a qualsiasi titolo sono presenti nel territorio abruzzese (residenti e non) siano tenute – per i prossimi 15 giorni ovvero sino a diverso provvedimento – ad indossare la mascherina anche negli spazi laddove non è possibile mantenere distanze sociali”.*

DATO ATTO che la verifica in maniera capillare del rispetto della distanza interpersonale (almeno 1 metro) non è immediatamente controllabile da parte delle Forze dell'Ordine e dalla Polizia Locale.

EVIDENZIATO che l'inosservanza del distanziamento sociale da parte di alcuni soggetti vanifica il contenuto delle disposizioni governative e regionali volte a contrastare il contagio del COVID-19.

RILEVATO che sul territorio del Comune di Lama dei Peligni ad oggi sono stati accertati n. 1 caso di positività al virus COVID-19.

RITENUTO conseguentemente necessario ed urgente attuare ogni misura possibile atta a tutelare la salute pubblica adottando misure ulteriori rispetto alle misure di profilassi generale.

DATO ATTO che, al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia all'interno del territorio comunale, è necessario porre in essere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività, nel rispetto del limite posto dall'art. 3 commi 1 e 2 del D.L. 19 del 25.03.2020.

TENUTO CONTO:

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- che il successivo comma 5, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- che il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;
- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale.

RITENUTO di dover adottare ogni misura a tutela della popolazione del proprio comune e al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al DPCM 26. 04.2020 con particolare riguardo all'articolo 1 in materia di misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.

RITENUTO, quindi, per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del "COVID - 19" di prevedere l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale "mascherine" in tutte le aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio comunale e l'utilizzo di "mascherine e guanti" in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, quali esercizi commerciali, farmacia, uffici pubblici di qualunque genere.

CONSIDERATO CHE:

- il 05 maggio 2020 si è provveduto alla pubblicazione dell'ordinanza n. 2 avente ad oggetto **EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – OBBLIGO DI UTILIZZO DELLE MASCHERINE**

- il dispositivo della predetta ordinanza, secondo capoverso, riportava la seguente dicitura: *“Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non con i compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono predetti. In tali ultimi casi, laddove possibile, ne è comunque raccomandato l’utilizzo sotto stretta sorveglianza dei soggetti all’uopo titolati.”*

RITENUTO di dover rettificare il secondo capoverso del dispositivo dell’ordinanza n. 2, in quanto potrebbe indurre a comportamenti che non rispettano pienamente i dettati normativi riguardo al contenimento della diffusione del COVID19 disposti dai DPCM e dalle ordinanze regionali richiamate, nel seguente modo:

“Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina”.

Tutto ciò premesso, al fine di evitare il rischio di diffusione del COVID-19, **con effetto immediato e fino a revoca**, e comunque fino all’adozione di ordinanza analoga o più restrittiva da parte del Presidente della Giunta Regionale, in relazione a quanto previsto dal DPCM 26 aprile 2020 e nel rispetto del limite posto dall’art. 3 commi 1 e 2 del D.L. 19 del 25.03.2020.

ORDINA

E’ fatto obbligo sull’intero territorio comunale, **con effetto immediato e fino a revoca**, e comunque fino all’adozione di ordinanza analoga o più restrittiva da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o da parte del Presidente della Giunta Regionale, di indossare:

- dispositivi di protezione individuale - **mascherine** in tutte le aree pubbliche ed aperte al pubblico;
- dispositivi di protezione individuale - **mascherine e guanti** in tutti i luoghi i luoghi chiusi accessibili al pubblico, quali esercizi commerciali, farmacia, uffici pubblici, uffici postali.

Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina .

L’inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale.

DISPONE

- la trasmissione, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza a: Prefettura di Chieti, Questura di Chieti, Regione Abruzzo, Comando Stazione Carabinieri e Ufficio di Polizia Locale.
- la pubblicazione della presente Ordinanza sull’Albo Pretorio comunale e l’inserimento della stessa nel sito istituzionale dell’Ente e la comunicazione tramite pubblici avvisi alla cittadinanza.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune della presente Ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

IL SINDACO
F.to Di Fabrizio Andrea